



Cremona
COMUNE DI CREMONA



AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SU STRADA NELLE AREE CON STRISCE BLU.

L'anno 2022, il giorno --- del mese di ----,

TRA

il Comune di Cremona, con sede in Cremona, Piazza del Comune n. 8, C.F./P.IVA 00297960197, in persona del _____

E

A.E.M. Cremona S.p.A., con sede in Cremona, via Persico 31, C.F. 00110040193, P.IVA 01070830193, _____, di seguito anche, congiuntamente, le "Parti";

PREMESSO CHE

- a) A.E.M. Cremona S.p.A. (di seguito, anche "AEM") è la società interamente partecipata dal Comune di Cremona (di seguito, anche il "Comune") che svolge una serie di servizi strumentali a favore dell'ente partecipante;
- b) Con atto dell'11 febbraio 1999 il Comune di Cremona ha disciplinato l'affidamento ad AEM dell'attività di gestione delle aree di sosta nel territorio comunale;
- c) Con delibera ___ del _____ il Consiglio Comunale di Cremona ha approvato il " _____";
- d) si rende quindi necessario, anche in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, procedere all'aggiornamento della disciplina per la gestione del servizio di sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano di aggiornare e modificare la convenzione stipulata in data 11 febbraio 1999, limitatamente alla disciplina concernente la gestione delle aree di sosta, mediante le clausole sotto riportate:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto negoziale (di seguito, il "Contratto").

Art. 2 - Proprietà delle aree e concessione d'uso

1. Al fine di garantire l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento il Comune di Cremona concede in uso ad AEM gli spazi di suolo pubblico di cui all'Allegato "A".
2. La concessione delle aree di cui al comma 1 comporta il pagamento del canone previsto dal Contratto.

Art. 3 - Attività di gestione

1. L'attività di gestione comprende l'assolvimento di tutti gli obblighi stabiliti dal Contratto per il soggetto concessionario, nonché lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. applicare le tariffe ed emettere i titoli di sosta, nonché le relative modalità di esecuzione, stabilite dal Comune;

- b. disporre, per tutta la durata del Contratto, di idonea organizzazione, mezzi e risorse umane, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
 - c. svolgere le attività di gestione nell'osservanza di tutti gli atti autorizzativi e prescrittivi delle competenti Autorità;
 - d. adempiere agli obblighi informativi, di comunicazione e di rendicontazione nei confronti del Comune previsti dal Contratto;
 - e. adempiere a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, assicurativi, assistenziali relativi al personale;
 - f. rispettare e far rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - g. astenersi dal portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, nel rispetto quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. L'attività di gestione comprende l'esecuzione di tutte le operazioni di incasso e di rendicontazione degli introiti derivanti, nonché l'emissione di tutti i documenti di fatturazione necessari e occorrenti alla rendicontazione della gestione annuale al Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del soggetto concessionario

1. AEM, nella sua qualità di concessionario delle aree, è soggetto ai seguenti obblighi:
- a. nelle aree già istituite indicate nell'allegato "A":
 - i mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, le suddette aree con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal D. Lgs 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato "B");
 - ii mantenere, ed eventualmente implementare se necessario, i parcometri o altri strumenti di pagamento della sosta;
 - b. nelle aree di nuova istituzione (individuate annualmente da parte dell'Amministrazione Comunale):
 - i attrezzare le aree suddette con segnaletica orizzontale e verticale secondo quanto prescritto dal D. Lgs 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio indicato nelle specifiche tecniche allegate (Allegato "B");
 - ii procedere all'approvvigionamento e all'installazione dei parcometri o di altri apparati tecnologici per il controllo del pagamento della sosta;
 - c. nelle aree già istituite e nelle aree di nuova istituzione:
 - i gestire il pagamento della sosta mediante i parcometri e/o altri apparati con l'utilizzo di denaro contante, tessere prepagate, carte di credito o di debito da inserire nei parcometri e mediante altri strumenti come i biglietti prepagati (voucher), gli abbonamenti di vario tipo, qualunque altro strumento informatico o telematico (es. applicazioni per

dispositivi smartphone) o altro ancora che possa essere adottato, previo accordo con il Comune, al fine di rendere il pagamento stesso più agevole agli utenti;

ii provvedere a tutte le sostituzioni, migliorie e rinnovi che dovessero rendersi necessari per la realizzazione del servizio di sosta a pagamento;

iii fornire assistenza ai clienti in merito al rilascio dei documenti di sosta ed alle modalità di ricorso avverso le sanzioni amministrative;

2. AEM, nella sua qualità di soggetto concessionario delle aree, deve comunque provvedere a:

a. evitare che gli impianti ed opere di cui ai punti precedenti possano costituire pericolo per i terzi;

b. rilasciare i documenti di sosta, nonché a gestire eventuali reclami concernenti la qualità del servizio.

Art. 5 - Facoltà e obblighi del Comune

1. Il Comune s'impegna:

a. a comunicare tempestivamente ad AEM eventuali modifiche al piano del traffico nonché qualsivoglia atto, regolamento, piano della mobilità urbana, così come la realizzazione di interventi manutentivi, il rilascio di concessioni, autorizzazioni, occupazioni e di ogni altro provvedimento o fatto idoneo a incidere sui proventi e gli introiti derivanti dalla gestione delle aree in oggetto o sulla sosta stessa;

b. comunicare tempestivamente ad AEM le modifiche delle tariffe, ivi inclusi aggiornamenti, sospensioni, tariffe speciali e ogni altra variazione idonea a incidere, anche temporaneamente, sul sistema di tariffazione della sosta.

2. Ai fini indicati nel comma 1, il Comune invia ad AEM, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma degli interventi di gestione e manutenzione previsti, per l'anno successivo, sulle aree oggetto delle attività di gestione, nonché i relativi investimenti. I dati contenuti nella suddetta documentazione potranno essere modificati dal Comune, successivamente a tale data, soltanto in ragione di eventi imprevisti, posto che, anche in questa eventualità, il Comune dovrà darne comunicazione ad AEM senza indugio.

3. Il Comune mantiene l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e vigilanza, programmazione e controllo relativamente allo svolgimento delle attività di gestione della sosta, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione delle attività siano conformi al Contratto ed alle prestazioni indicate dalla carta dei servizi.

4. Il Comune, in accordo con il Concessionario s'impegna affinché, durante il periodo di efficacia del contratto, trovino applicazione i principi generali indicati nel presente documento con le modalità previste nell'allegato "D".

Art. 6 - Corrispettivo

1. Ad AEM spettano, quale corrispettivo per lo svolgimento dell'attività di gestione della sosta a pagamento, tutti i ricavi, gli incassi e i proventi generati dalla gestione del servizio sulle aree concesse (parchimetri, parcometri, abbonamenti).

2. Il corrispettivo di cui al presente articolo si considera omnicomprensivo e include, quindi, tutte le voci di costo e tutti gli oneri sostenuti da AEM per lo svolgimento delle attività di gestione.

Art. 7 - Canone

1. Per l'affidamento del servizio, AEM s'impegna a corrispondere al Comune un canone annuale posticipato e omnicomprendivo, così determinato:
 - a. Un importo relativo al CUP per l'occupazione delle medesime aree, concesse da parte del Comune di Cremona, calcolato con le modalità previste dal vigente regolamento CUP (Canone Unico Patrimoniale)
 - b. Un importo pari all'8% (otto per cento) dei ricavi netti derivanti dalla gestione del servizio di sosta a pagamento, relativi alle aree concesse da parte del Comune di Cremona;
2. In caso di periodi di gestione inferiori all'anno solare il canone, calcolato come al precedente comma, sarà riproporzionato in base agli effettivi giorni di gestione "pro-die".
3. Con la firma del presente contratto, AEM Cremona Spa versa al Comune di Cremona la somma di € 800.000,00 (ottocentomila/00 oltre IVA di legge corrisposta direttamente in regime di "split payment"), a titolo di anticipazione di parte dei canoni annuali maturati a partire dal 1° gennaio 2023 - pari a 49.000 € annui oltre IVA di legge - calcolati sull'intera durata del contratto con le modalità indicate sull'allegato "C".
4. AEM provvederà poi, annualmente, al versamento del conguaglio del canone dovuto (calcolato sugli incassi effettivamente realizzati nel corso dell'anno di riferimento), al netto della quota già anticipata - pari a 49.000 € al netto dell'IVA di legge corrisposta con la firma del presente contratto - entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e, per il canone CUP, entro 30 giorni dalla data di ricezione del bollettino emesso da parte del Comune.

Art. 8 - Contabilità separata

AEM si obbliga a tenere una contabilità separata, idonea consentire la contabilità analitica di costi e ricavi, anche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 11 novembre 2003, n. 333, per la gestione della sosta a pagamento, osservando in particolare i seguenti obblighi:

- i separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
- ii corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati;
- iii chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
- iv predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;

Art. 9 – Tariffe

1. Per la gestione della sosta AEM applicherà le tariffe determinate dal Comune mediante Deliberazione della Giunta Comunale.
2. AEM potrà proporre tariffe a carattere promozionale o differenziate, comunque migliorative per gli utenti, qualora le condizioni di mercato lo rendessero opportuno, previa espressa autorizzazione del Comune mediante Deliberazione della Giunta Comunale che potrà anche indicare i criteri e gli indirizzi cui AEM dovrà uniformarsi per la proposta di tariffe differenziate e/o promozionali.

Art. 10 - Carta della Qualità dei Servizi

1. AEM predispose la Carta della Qualità dei Servizi relativi alle attività di gestione della sosta, redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio di gestione della sosta che l'utenza può legittimamente attendersi da AEM, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi AEM consulta periodicamente le associazioni dei consumatori e verifica periodicamente, con la partecipazione delle associazioni medesime, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel Contratto alle esigenze dell'utenza cui il servizio si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
4. AEM si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra Comune, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
5. AEM è tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.

Art. 11 - Informazioni e partecipazione dell'utenza

AEM s'impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione su tutte le caratteristiche della gestione della sosta, con particolare riferimento agli orari, alle informazioni presso le strutture e alle integrazioni con altre modalità di mobilità, al fine di garantire la massima accessibilità e utilizzazione, secondo modalità e indicazioni concordate con il Comune.

Art. 12 - Continuità della gestione

1. L'attività di gestione della sosta non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
2. AEM è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione dell'attività ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. Sono a carico di AEM i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione della gestione.

4. AEM deve dare immediate comunicazioni al Comune di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi.
5. AEM non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento del Comune, fatto salvo il diritto di AEM all'introito delle tariffe, alle compensazioni economiche di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.
6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente patito da parte del Comune per la mancata attuazione del presente contratto.
7. AEM garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

Art. 13 - Vigilanza e controllo - Rendicontazione

1. AEM presenterà annualmente Budget contenente investimenti, costi del personale, costi diretti ed indiretti del servizio, seguito da adeguata rendicontazione a consuntivo dell'andamento del servizio secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal regolamento relativo.
2. Il Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di AEM, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, e in generale sull'attività della società.
3. L'esercizio della vigilanza da parte del Comune, secondo le modalità indicate nel comma precedente, persegue, fra gli altri, l'obiettivo di verificare il regolare funzionamento del servizio, in relazione al Contratto ed agli standard di qualità/quantità riportati nella Carta dei Servizi e, in particolare, il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti, nonché di verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.
4. Durante le ispezioni presso AEM, di cui non deve essere dato preavviso (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza), quest'ultima garantisce l'assistenza agli incaricati e la massima collaborazione.

Articolo 14 - Penali contrattuali

1. Qualora il Comune rilevi un inadempimento che comporti applicazione di penale, provvede senza indugio a notificare contestazione scritta, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e, con riferimento al costo annuo operativo di esercizio (canone annuo), della penale che intende applicare.
2. Ai sensi del Contratto, le seguenti violazioni comportano l'applicazione delle corrispondenti penali calcolate sulla base del costo annuo operativo di esercizio riferito all'anno precedente (canone annuo di cui art. 7 comma 1.b):
 - a per ciascuna violazione degli obblighi assunti in sede contrattuale, ad eccezione dell'adozione e/o aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: 0,5 per mille, per ogni giorno di ritardo, a partire dalla contestazione scritta, fino al ripristino della corretta esecuzione

b per la mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi: 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo a partire dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile al concessionario;

c per il mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi: 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo, dal termine assegnato intercorrente dalla contestazione, fatta salva in ogni caso la decadenza dall'affidamento nel caso in cui il perdurare della situazione di carenza della Carta, valutato alla stregua del grave, ripetuto e rilevante inadempimento, sia dovuto a causa imputabile ad AEM;

3. L'ammontare della penalità sarà richiesto ed accertato dal Comune nelle forme previste dal Regolamento di contabilità vigente.

4. Qualora l'ammontare complessivo delle penali comminate nell'annualità, superi il 10% del canone con riferimento al costo annuo operativo di esercizio (canone annuo di cui art. 7 comma 1.b) si procederà alla risoluzione contrattuale.

Art. 15 - Durata del contratto

1. Il presente contratto ha durata pari ad anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Il Contratto non può essere oggetto di proroga o rinnovo taciti.

Art. 16 - Risoluzione del Contratto

1. Il Contratto si risolve, oltre che nei casi di decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile, qualora AEM abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel Contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.

2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta ad AEM l'inadempimento riscontrato, entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

3. A seguito di diffida, AEM può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione.

4. Qualora, a seguito dell'intimazione, AEM non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento il Comune potrà domandare la risoluzione del contratto.

5. Il Contratto s'intende risolto di diritto qualora AEM perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di gestione della sosta.

6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili ad AEM, il Comune può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dal soggetto concessionario.

7. In ogni caso di risoluzione, AEM s'impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività sino all'assunzione delle medesime da parte del Comune o all'affidamento a un diverso soggetto;

8. In caso di risoluzione del Contratto, poiché AEM al momento della sottoscrizione del presente contratto, ha anticipato parte del canone annuo, con le modalità indicate all'art.7, il Comune di Cremona s'impegna a restituire all'AEM la quota del canone anticipato per le annualità residuali - per le quali non sarà espletato il servizio - secondo il prospetto indicato nell'allegato "C", al netto di eventuali penali comminate.

Art. 17 - Clausola di prevalenza

In caso di contrasto, non risolvibile in via interpretativa, fra quanto pattuito con la convenzione stipulata l'11 febbraio 1999, limitatamente alla disciplina dell'attività di gestione delle aree di sosta e il presente Contratto, le Parti stabiliscono sin da ora di accordare preferenza a quanto stabilito dal presente Contratto.

Art. 18 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Cremona.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi delle normative vigenti, AEM è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

2. AEM dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e Data _____

AEM CREMONA SPA

COMUNE DI CREMONA

Allegati

Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio i seguenti allegati:

- Allegato "A": Spazi di suolo pubblico oggetto di concessione;
- Allegato "B": Specifiche tecniche per lo svolgimento delle attività di gestione della sosta.

- Allegato “C”: Calcolo, attualizzato, del canone anticipato (corrisposto alla sottoscrizione del contratto).
- Allegato “D”: Condizioni economico-finanziarie e PEF
- Allegato “E”: Planimetria

Allegato "A"

Spazi di suolo pubblico oggetto di concessione

Per l'anno 2022, al fine di garantire l'erogazione dei servizi attinenti la sosta a pagamento, il Comune di Cremona concede ad A.E.M. S.p.A. gli spazi di suolo pubblico indicati nella sottostante tabella.

I suddetti spazi potranno essere modificati annualmente secondo valutazioni discrezionali del Comune di Cremona o su indicazioni del Concessionario, sulla base dell'interesse pubblico, concordando con A.E.M. S.p.A. le variazioni economiche del Contratto. In ogni caso ogni variazione contenuta nel presente allegato sarà approvata da parte del Comune di Cremona.

ELENCO E UBICAZIONE PARCOMETRI

all. A

n°	ubicazione	n. stalli sosta	integrazione stalli sosta	n. stalli totali
002	Piazza Roma (fronte S. Filippo)	20		20
003	Piazza Roma - Manzoni	17		17
006	Via R. Manna 22	15		15
007	Via Ponchielli	19		19
011	Via R. Manna	10		10
012	Piazza S. Paolo / Novella	22		22
013	Via R. Manna 3	21		21
014	Corso XX Settembre 21	19		19
015	Corso XX Settembre 54	30		30
016	Corso XX Settembre 30	9		9
017	Corso XX Settembre 2	14		14
018	Piazza Vida 12	32		32
019	Via Plasio fronte 21	11		11
020	Corso Garibaldi 281	17		17
021	Corso Garibaldi 260	15		15
022	Corso Garibaldi, 90	10		10
023	Via Bonomelli 71	14		14
025	Via Aselli 102	12		12
026	Via Borghetto 10	17		17
027	Via Platina 13	26		26
028	Via U. Dati 4	19		19
029	Corso Matteotti - Gatti	19		19
030	Piazza Risorgimento 38	15		15
032	Via Palestro 70-T.Trieste	37		37
033	Corso Vacchelli 52	12		12
034	Via Ghisleri 26	13		13
035	Via Ghisleri 55/b	16		16
036	Via Dante 134	8		8
037	Viale Trento Trieste 102	13		13
040	Viale Trento Trieste cm	5		5
041	Via S. Antonio del Fuoco 11/a	9		9
042	Corso Garibaldi 204	12		12
043	Via Pallavicino 16-14	15		15
044	Via Palestro, 33 - scuole	25		25
045	Via R. Manna 28	10		10
046	Piazza Cadorna 5	7		7
047	Via XI Febbraio 33	6		6
048	Via XI Febbraio 41	11		11
049	Via XI Febbraio 71	14		14
057	Via Bonomelli 23	14		14
058	Via Bonomelli 45	8		8
059	Piazza S. Michele	28		28
061	Piazza Risorgimento	15		15
062	Via Dante 25	19		19
064	Via Decia 64	32		32
065	Via Geromini 4	9		9
066	Via Geromini	5		5
068	Piazza Filodrammatici - S.Filippo	10		10
069	Via Decia 32/c	12		12
070	Via G. da Cremona /Sfondrati	7		7

n°	ubicazione	n. stalli sosta	integrazione stalli sosta	n. stalli totali
071	Via G. da Cremona n. 31	17		17
072	Via G. da Cremona n. 39	15		15
073	Via G. da Cremona n. 56	10		10
075	Via Stenico 69-T.Trieste	7		7
076	Via Consorzio - Capra	13		13
083	Via Dante / ex tramvie	218		218
088	Piazza Libertà, 17	14		14
089	Via Mantova 17	14		14
090	Via Mantova 90	21		21
091	Via Dante 243	18		18
092	Via Dante 221	11	15	26
093	Via Dante 134	15		15
095	Via Manini 24	20		20
096	Via Agli Scali	18		18
097	Via Agli Scali	14		14
098	Via C. Novella 8 -D. Chiesa	22		22
099	Via Trecchi 19	14		14
105	Via Massarotti	6		6
106	Via Massarotti	17		17
112	Via Larga	9		9
113	Via Amati	11		11
114	P.zza Gallina	4		4
115	Via Aselli	16		16
116	C.so Matteotti	12		12
117	Via Robolotti	6		6
118	Via Tofane		10	10
119	Viale Trento e Trieste / Palestro		10	10
204	Piazza Libertà (PM)		20	20
	PER CALCOLO CANONE	1317	55	1372
	PER CALCOLO CUP	1099	55	1154

Allegato "B"

Specifiche tecniche per lo svolgimento delle attività di gestione della sosta

1. Sono assegnate ad AEM la gestione della sosta a pagamento su strada (cd. strisce blu), nel Comune di Cremona e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale delle aree adibite alla sosta a pagamento, ai sensi del D. Lgs 285 del 1990 e successive modificazioni.
2. Le attività previste nell'ambito della gestione della sosta regolamentata su strada, sono:
 - a. manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, relativa alle aree di sosta su strada a pagamento (strisce blu);
 - b. manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri adibiti al pagamento della sosta da parte degli utenti;
 - c. acquisto ed installazione di nuovi parcometri, ove ritenuto necessario;
 - d. svolgimento delle attività di accertamento sulle aree di sosta a pagamento, previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 17, della Legge 127/97;
 - e. implementazione di metodi di pagamento alternativi, rispetto al parcometro, delle tariffe relative alla sosta a pagamento, previsti dai Regolamenti comunali.

Per le attività di accertamento, di cui alla lettera d., AEM può anche incaricare, a proprie spese, il Comune di Cremona, tramite il Comando di Polizia Locale; le attività prestate saranno regolate da specifici accordi tra le parti.

3. Circa l'accertamento ai sensi dell'Art. 17 della legge 129/97 sono affidate all'AEM le operazioni di accertamento sulle aree di sosta regolamentata, previste dalla normativa vigente. Ai dipendenti e collaboratori di AEM adibiti a tale attività, saranno conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta, ai sensi dell'Art. 17 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127. AEM dovrà garantire tali operazioni per l'intera durata del Contratto. Gli incaricati dell'operazione di cui sopra, dovranno essere riconducibili nella loro funzione, mediante adeguato vestiario, a carico di AEM. Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi, saranno gestiti dal Comune di Cremona, tramite il Comando di Polizia Locale, al quale dovranno pervenire copie dei verbali di accertamento, secondo modalità concordate fra il medesimo e AEM.
4. Nel caso che nel corso della verifica sui titoli di sosta, l'accertatore riscontri la violazione del Codice della Strada, solo per le aree adibite a sosta a pagamento, dovrà avviare la notifica della violazione attraverso strumentazione che dovrà permettere: l'associazione del bollettino di pagamento al numero di verbale; il posizionamento dei verbali sul parabrezza della vettura, con modalità che ne impediscano il depauperamento anche in virtù di eventi atmosferici; la trasmissione delle contravvenzioni accertate al Comando di Polizia Locale.
5. AEM ha, altresì, l'onere di assistere il Comune di Cremona col massimo sforzo e diligenza esigibili, con ogni mezzo ed in tempi contenuti, in caso di contestazioni delle sanzioni e nel caso di successivo contenzioso quando ed appena il Comune di Cremona ne farà richiesta.

Allegato "C"

Parametro	valore	IVA 22%	valore con IVA
canone annuo (% su ricavi netti)	8,00%		
canone annuo - importo netto (presunto)	60.400,00 €	13.288,00 €	73.688,00 €
durata contratto (anni)	30		
tasso di attualizzazione	4,891%		
importo della quota di canone annuo anticipata (netto)	49.000,00 €	10.780,00 €	59.780,00 €
% del canone annuo attualizzato (presunto)	81,1%		
Importo attualizzato della quota annule di canone anticipato	800.004,11 €	176.000,91 €	976.005,02 €
	anno	periodo residuo	importo residuo
	2022-2023	30	800.004,11 €
	2024	29	787.735,73 €
	2025	28	774.867,29 €
	2026	27	761.369,46 €
	2027	26	747.211,45 €
	2028	25	732.360,97 €
	2029	24	716.784,16 €
	2030	23	700.445,48 €
	2031	22	683.307,68 €
	2032	21	665.331,67 €
	2033	20	646.476,45 €
	2034	19	626.699,02 €
	2035	18	605.954,28 €
	2036	17	584.194,91 €
	2037	16	561.371,30 €
	2038	15	537.431,38 €
	2039	14	512.320,56 €
	2040	13	485.981,56 €
	2041	12	458.354,33 €
	2042	11	429.375,85 €
	2043	10	398.980,04 €
	2044	9	367.097,56 €
	2045	8	333.655,71 €
	2046	7	298.578,22 €
	2047	6	261.785,09 €
	2048	5	223.192,41 €
	2049	4	182.712,16 €
	2050	3	140.252,02 €
	2051	2	95.715,16 €
	2052	1	49.000,00 €

ALLEGATO “D”: CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 1 - Condizioni per l’equilibrio economico-finanziario

L’equilibrio economico-finanziario risultante dal PEF allegato è assicurato dai proventi incassati dal Concessionario, a fronte di costi di gestione derivanti dalla gestione del servizio della “sosta a pagamento”.

Il rapporto di concessione è vincolato alla piena attuazione del piano economico-finanziario.

Costituiscono condizioni essenziali ma non esclusive per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della Concessione e, se modificate, fanno sorgere in capo al Concessionario il diritto alla immediata revisione dei parametri e dei fattori che determinano i proventi generati dalla gestione del servizio “Sosta a Pagamento”, le seguenti circostanze:

- a) Regime fiscale: le Tariffe indicate nel PEF allegato, tengono conto di tutte le tasse ed imposte in vigore alla data di sottoscrizione della presente concessione. Nel caso che, successivamente a tale data, venissero soppresse o modificate le tasse e le imposte esistenti o ne venissero introdotte di nuove che incidano sulle Tariffe o sugli utili dell’impresa, le Tariffe medesime saranno modificate con la procedura prevista;
- b) Attuale stato della legislazione, della prassi amministrativa, della tecnologia e delle conoscenze tecniche: qualora le modifiche e le innovazioni all’insieme delle leggi, regolamenti, circolari, prassi amministrative, applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi corrispettivi, così come le innovazioni tecnologiche o le scoperte e conoscenze tecniche che impongano l’utilizzo di materiali o strumenti diversi da quelli esistenti, che comportino aumenti o diminuzioni dei costi con conseguente modificazione dell’equilibrio economico-finanziario rappresentato dal Piano economico-finanziario allegato, la Concessione sarà soggetta a revisione secondo il procedimento previsto al successivo art. 3.
- c) Piano della viabilità e della sosta: qualora eventuali iniziative di modifica della viabilità e della sosta comportino variazioni dei ricavi previsti nel Piano economico-finanziario, la Concessione sarà soggetta a revisione secondo il procedimento previsto al successivo art. 3.
- d) Iniziative dell’Amministrazione Concedente: qualora durante il periodo di durata della presente Concessione l’Amministrazione Concedente attivi o promuova iniziative a carattere temporaneo che riducano gli introiti e/o i proventi dovuti alla gestione dell’infrastruttura, la Concessionaria sottoporrà preventivamente all’Amministrazione Concedente la valorizzazione economica dell’iniziativa stessa. L’importo così definito, una volta accettato da parte dell’amministrazione Concedente, sarà oggetto di rimborso a favore del Concessionario.
- e) Mancata disponibilità, anche parziale, delle aree adibite alla “Sosta a pagamento”: qualora durante il periodo di efficacia della presente concessione, per sopraggiunte necessità sia di carattere temporaneo che permanente, non imputabili al Concessionario, venisse sottratta, per qualsiasi motivo, la disponibilità delle aree destinate alla sosta a pagamento quale ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo, eventi, manifestazioni, Fiere, Sagre, plateatici, cantieri, provvedimenti dell’autorità, ecc, al Concessionario verrà riconosciuto, da parte del Concedente, un rimborso per i mancati introiti, pari al 50% dell’incasso giornaliero massimo teorico generato da ogni posto auto sottratto alla disponibilità del Concessionario. Il suddetto importo, opportunamente definito e comunicato, verrà trattenuto dal Canone annuo dovuto al Concedente da parte del Concessionario.

- f) la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tali da determinare maggiori vincoli, intesi o assimilabili agli obblighi di servizio pubblico, nella gestione del servizio e degli impianti, produttivi di effetti condizionanti i ricavi;
- g) richieste dell'Amministrazione Comunale modificative degli obblighi di servizio di cui al presente contratto;
- h) cause di forza maggiore quali, a titolo puramente esemplificativo, eventi climatici estremi o eventi calamitosi, pandemie, epidemie, sommosse, rivolte che comportino gravi limitazioni al servizio o incidano sulla domanda del servizio evidenziato un calo degli introiti superiore al 10% rispetto alla media del medesimo periodo del triennio precedente;
- i) le varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- j) una modifica del piano tariffario;
- k) l'ampliamento del perimetro di affidamento;
- l) i periodi di sospensione, comunque stabiliti;

Al verificarsi di una delle suddette fattispecie, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- b) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- c) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione. In particolare, si potrà avviare la procedura di revisione ove uno o più indicatori si discostino dal valore di equilibrio di oltre il 10% rispetto al valore base in difetto o in eccesso. La procedura di riequilibrio deve, in particolare, perseguire il ritorno al valore di equilibrio del TIR di progetto.

E' inteso che, qualora gli eventi e le circostanze elencati al comma precedente, diano luogo a mutamento delle condizioni in senso favorevole al Concessionario, il Concedente (Comune di Cremona) beneficerà unicamente delle ripercussioni favorevoli sull'importo del canone corrisposto dal Concessionario (pari al 8% dei ricavi netti).

Art. 2 – Proventi

Al Concessionario spettano tutti proventi conseguenti alla presente Concessione e l'integrale incasso delle somme dovuto all'applicazione delle tariffe orarie, degli abbonamenti e quant'altro derivante dalla gestione del servizio.

Le Tariffe che il Concessionario praticherà all'utenza sono definite dall'Amministrazione Comunale: Le stesse sono indicate, alla data di sottoscrizione della presente Concessione, anche nel Piano Economico finanziario allegato e potranno essere variate nel corso del rapporto anche al fine del

mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa, fatto salvo, in ogni caso, l'indicizzazione ISTAT delle medesime già contemplata.


L'eventuale modifica delle tariffe in difformità rispetto all'adeguamento ISTAT costituirà causa di riequilibrio economico e finanziario della concessione.


Le parti potranno accordarsi affinché l'adeguamento annuo ISTAT sia effettuato cumulativamente in specifiche annualità, purché tale adeguamento sia comprensivo dei mancati adeguamenti precedenti e degli impatti dei medesimi sul PEF.

Art. 3 – Revisione della Concessione









Qualora nel periodo di durata della Concessione si verificano eventi straordinari ed imprevedibili ulteriori rispetto a quelli indicati, tali da modificare l'equilibrio economico-finanziario della Concessione così come risulta dal Piano economico-finanziario allegato, il Concedente ed il Concessionario potranno eseguire un esame delle condizioni finanziarie della Concessione e, se del caso, concorderanno una loro revisione.

A tal fine la questione verrà sottoposta dal Concessionario al Concedente per essere trattata nei modi previsti.




Comune di Cremona
Mapa delle aree riservate alla sosta a pagamento
- dettaglio delle tariffe -

Legenda

-  PARCOMETRO AEM
-  ORDINARIA 1,70
-  *RESIDENTI 1,70 (*tariffa residenti 0,50 €/ora)
-  ORDINARIA 1,00 - solo per via Agli Scali lato nord: primi 20' gratuiti
-  *RESIDENTI 1,00 (*tariffa residenti 0,50 €/ora)
-  NOTTURNA 1,50
-  ZONA ALTA ROTAZIONE
-  PARCHEGGI IN STRUTTURA

Scala 1:2.000 - Maggio 2021

